

355.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
<i>ATTI DI CONTROLLO:</i>		Imprese e made in Italy.	
Presidenza del Consiglio dei ministri.		<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		D'Attis	3-01449 10041
Manzi	4-03492 10033	Infrastrutture e trasporti.	
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.		<i>Interrogazioni a risposta in Commissione:</i>	
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>		Sarracino	5-02884 10042
Ghio	5-02891 10034	Barbagallo	5-02885 10042
Ambiente e sicurezza energetica.		Salute.	
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>		<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
Pastorino	5-02889 10034	Scotto	5-02890 10043
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
Graziano	4-03490 10035	Malavasi	4-03493 10043
Ruffino	4-03494 10036	Università e ricerca.	
Cultura.		<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Sasso	4-03495 10044
Pavanelli	4-03496 10038	Apposizione di una firma ad una mozione .	10045
Economia e finanze.		Apposizione di una firma ad una	
<i>Interrogazioni a risposta in Commissione:</i>		interpellanza	10045
Roggiani	5-02886 10038	Apposizione di una firma ad una	
Tassinari	5-02887 10039	interrogazione	10045
Cavandoli	5-02888 10039	Ritiro di un documento del sindacato	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		ispettivo	10045
Fenu	4-03491 10040		

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PAGINA BIANCA

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Interrogazione a risposta scritta:

MANZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* — Per sapere — premesso che:

il 14 agosto 2024, sul sito del Ministero della cultura è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, recante disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

il ritardo nell'approvazione del decreto, recante finanziamenti al settore cine-audiovisivo, nonché il clima di incertezza venutosi a creare nell'ultimo anno, stanno causando un arresto della produzione cinematografica e audiovisiva, con grave nocumento per le maestranze e le imprese creative del Paese;

il settore è di fronte non solo a tagli orizzontali delle risorse, ma anche a una potenziale incertezza normativa che rischia di paralizzare investimenti e produzione;

il citato decreto si applica a tutte le richieste avvenute a partire dal 21 gennaio 2024, determinandosi che, in assenza di un periodo transitorio che salvaguardi gli accordi già conclusi alla data di entrata in vigore del decreto, i produttori dovranno rivedere da capo le negoziazioni concluse o comunque già in corso, rallentando ulteriormente la ripresa;

il citato decreto introduce, altresì, obblighi in tema di intelligenza artificiale, che sembrano contraddire le decisioni assunte dallo stesso esecutivo, con il disegno di legge governativo recante « Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale », ora all'esame del Senato, oltre che il Regolamento dell'Unione europea 2024/1689, sulla medesima materia;

l'articolo 23 del predetto disegno di legge governativo (« Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale ») stabilisce che, se un contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, deve prevedersi l'inserimento di un elemento o segno identificativo per rendere tale processo chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti; altresì, alla lettera *b*) si prevede una deroga, stabilendo che l'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio;

l'articolo 24 del disegno di legge governativo, dando seguito a quanto già stabilito dal citato Regolamento europeo, prevederne per la riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali si applichi l'eccezione già prevista per il cosiddetto « *text data mining* »; tale eccezione consente l'estrazione di testo e dati da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso, ciò a meno che il titolare dei diritti abbia espresso una riserva (cosiddetta « *opt-out* ») contro tali usi;

in contraddizione con quanto esposto, il decreto interministeriale n. 225 introduce in capo al beneficiario del credito di imposta — il produttore — l'obbligo di inserire nei titoli di testa o di coda le parti dell'opera, ovvero le fasi di lavorazione, per le quali è stata utilizzata l'intelligenza artificiale, nonché di citare nei contratti con autori e artisti una clausola cosiddetta di « *opt-out* » per lo sfruttamento delle prestazioni attraverso l'intelligenza artificiale;

tali disposizioni, in contraddizione con il più ampio quadro legislativo europeo e nazionale, oltre a creare stratificazione normativa di difficile interpretazione, aggiungono ulteriore incertezza in un comparto già indebolito dalla crisi e altri ritardi nel-

l'implementazione degli imprescindibili strumenti di agevolazione —:

se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intendano adottare per armonizzare le politiche pubbliche del Governo nei settori citati in premessa;

se il Governo intenda dare seguito agli impegni già presi circa l'urgenza dell'apertura della « finestra » per l'accesso ai nuovi incentivi, nelle more di un'auspicabile riforma complessiva del sistema. (4-03492)

* * *

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

GHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere — premesso che:

da diversi anni nell'entroterra ligure, e in particolare nei territori delle valli Aveto, Graveglia, Sfuria sono presenti numerosi cavalli che vivono completamente allo stato brado. Tali animali sono stati oggetto di diversi censimenti e monitoraggi sanitari realizzati dall'università degli Studi di Genova, la quale ha stabilito che, solo all'interno del territorio comunale di Borzonasca (Genova), risultano presenti circa 80 animali;

nel 2010, la regione Liguria ha stabilito, con delibera n. 480 del 22 marzo 2010, di ratificare il « Protocollo d'intesa per operazioni di controllo, cattura, adozione ed eventuale rilascio controllato sul territorio dei cavalli bradi presenti in Val d'Aveto, Graveglia, Sfuria e Vara », sottoscritto il 17 dicembre 2009 dagli Assessori regionali alla salute e all'agricoltura e dal presidente dell'osservatorio per lo studio e il controllo delle popolazioni animali, e di demandare all'Asl 4 Chiavarese un attento monitoraggio e una verifica delle operazioni previste dal protocollo d'intesa;

con il passare del tempo, il numero degli esemplari è aumentato esponenzialmente e tali animali sono ormai quotidianamente presenti nei dintorni di terreni coltivati, abitazioni e strade, provocando ingenti danni ai coltivatori di queste aree;

negli ultimi anni, la presenza sempre più frequente di questi animali nei pressi di zone antropizzate e soprattutto lungo le vie di comunicazione ha fatto aumentare in modo rilevante anche il numero di incidenti lungo la strada statale n. 586;

le conseguenze gestionali di questa situazione ricadono sugli amministratori locali, in particolare del comune di Borzonasca, che non hanno gli strumenti materiali e nemmeno la competenza per farsi carico di tale situazione;

ciò determina la necessità di stabilire norme chiare e precise che possano disciplinare nel modo migliore le condizioni di custodia e di controllo dei cavalli che vivono allo stato brado —:

se i Ministri interrogati non ritengano di dover quanto prima adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, con l'obiettivo di stabilire quali siano i soggetti giuridicamente responsabili dei danni cagionati dai cavalli che vivono completamente allo stato brado, oltre a stabilire lo stato giuridico degli stessi, e quali strumenti intendano mettere in atto per limitare il loro aumento e per prevenire danni a persone e cose, nonché incidenti alle persone in ambito stradale. (5-02891)

* * *

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta in Commissione:

PASTORINO. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2024, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, Ispra — in-

caricata di elaborare e realizzare il programma nazionale di esplorazione mineraria generale per le materie prime critiche, volto a fornire le informazioni di base utili a definire le potenzialità minerarie nazionali — ha pubblicato la mappa completa di tutti i siti minerari presenti nel nostro Paese;

in Liguria, fra gli altri, è presente un importante giacimento di titanio situato all'interno del Parco naturale regionale del Beigua, un'area protetta di estrema rilevanza sul piano locale e nazionale inserita nella Rete globale dei geoparchi dell'Unesco;

nell'ambito di questa area è radicalmente vietata ogni attività di sfruttamento ed estrazione mineraria, così come era stato ribadito dal Ministro Roberto Cingolani a capo del Dicastero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il 24 marzo 2021 in occasione della discussione dell'atto 3-02128 dell'interrogante;

nello specifico, l'ipotesi di una miniera di titanio nel parco del Beigua, inestimabile per biodiversità, valori ecologici, geologici e paesaggistici, sarebbe un disastro ambientale, metterebbe a rischio le fonti di approvvigionamento idrico di diversi acquedotti sia liguri sia piemontesi e creerebbe grandi volumi di materiali di scarto che verrebbero accumulati a cielo aperto o all'interno di bacini artificiali;

nel corso della XIX legislatura, l'interrogante ha presentato, in X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), un emendamento in sede di conversione del decreto-legge n. 84 del 2024. La modifica proposta specificava che le disposizioni del decreto non si applicassero alle aree protette nazionali e regionali, quali le aree del parco del Beigua, istituite ai sensi della legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, e ai siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

tuttavia, il Governo aveva espresso parere contrario e, il 25 luglio 2024, la sottosegretaria Fausta Bergamotto, dele-

gata a rispondere, ha motivato la decisione sostenendo che « la valutazione operata dal Governo ha condotto alla non necessità della specificazione contenuta nell'emendamento in questione in quanto la raccolta di materie prime critiche di interesse strategico all'interno delle menzionate aree protette è già esclusa dal Regolamento europeo », dunque, confermando l'esclusione dei prelievi nei parchi protetti;

alla luce della risposta, l'interrogante ha ritirato l'emendamento per poi presentare un ordine del giorno, discusso il 30 luglio 2024, che, rafforzativo del concetto, facendo proprie le citate parole di Bergamotto, impegnava il Governo a garantire che le aree protette istituite nei parchi nazionali e regionali fossero escluse dall'ambito di applicazione del decreto-legge n. 84 del 2024. Proposta respinta, poiché, come dichiarato da Bergamotto, « il regolamento dell'unione europea prevede già tutte le modalità di contemperamento delle esigenze strategiche di estrazione e trasformazione con quelle di tutela ambientale, all'interno dei siti di Natura 2000 » —:

se intenda confermare le parole della Sottosegretaria di Stato per le imprese e il *made in Italy*, ribadendo che, anche a seguito della introduzione delle disposizioni contenute nel nuovo decreto-legge n. 84 del 2024, è vietata qualsiasi attività di estrazione mineraria nelle aree protette nazionali e regionali istituite ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e ai siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, ivi incluso il Parco del Beigua. (5-02889)

Interrogazioni a risposta scritta:

GRAZIANO. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere — premesso che:

l'area di Pietraraja è conosciuta a livello internazionale per la scoperta di fossili risalenti al periodo Cretaceo, rendendo necessario un intervento per preservare questo patrimonio;

l'ente geopaleontologico di Pietraraja riveste un ruolo fondamentale nella valorizzazione e nella tutela del patrimonio geologico e paleontologico italiano, rappresentando un'importante attrazione per il turismo scientifico e culturale;

il suddetto ente risulta commissariato da un anno; con decreto ministeriale n. 279 del 11 agosto 2023, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha nominato il commissario *ad acta*, in applicazione dell'articolo 9, comma 2 del decreto istitutivo n. 255 del 28 settembre 2017, e prorogato con decreto n. 41 del 1° febbraio 2024 fino alla data del 7 agosto 2024;

la nomina del commissario *ad acta* presuppone la sussistenza di un inadempimento o inerzia da parte del comitato di gestione provvisoria ai compiti assegnati dal decreto n. 255 del 2017 all'articolo 9 per consentire il funzionamento dell'ente e l'insediamento dei relativi organi consortili;

i suddetti compiti risulterebbero però essere stati adempiuti dal Cgp, con le delibere n. 1 e 2 del 26 febbraio 2019, che predisponavano lo statuto consortile e il regolamento di amministrazione e contabilità;

l'articolo 115, comma 1 della legge n. 388 del 2000, nel prevedere l'istituzione dell'ente geopaleontologico di Pietraraja, ad avviso dell'interrogante, non fornisce idonea copertura normativa all'introduzione, tramite decreto ministeriale, della disciplina dell'ipotesi di commissariamento in questione;

la mancata adozione dello statuto e dei regolamenti, nonché il conseguente ritardo nella nomina degli organi del consorzio, a giudizio dell'interrogante, sono riconducibili esclusivamente alle competenze del Ministero dell'ambiente che, nonostante sia da anni a conoscenza della lacuna normativa che preclude l'adozione dello statuto, ha omesso di provvedere tempestivamente alle modifiche normative necessarie;

durante il suo incarico, il commissario *ad acta* ha compiuto gli atti necessari

per la tenuta in vita dell'ente geopaleontologico di Pietraraja, riapprovando uno statuto nella stessa versione già precedentemente approvata dal Cgp;

tuttavia, al limite della scadenza del mandato, con una nota indirizzata agli enti consorziati, ha richiesto la designazione dei nominativi per la costituzione dell'assemblea consortile, ignorando che tale richiesta è riservata esclusivamente al Ministro dell'ambiente e può avvenire solo in seguito all'approvazione dello statuto;

si apprende attraverso la testata giornalistica «*Il Sannio*» che l'ente geopaleontologico di Pietraraja abbia provveduto a comunicare tutti gli adempimenti per l'approvazione dello statuto in data 7 maggio 2024 nota prot. 160, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che sia prevista un'ulteriore nomina di un ulteriore commissario *ad acta*;

alla luce di ciò, è fondamentale garantire una gestione efficiente dell'ente, al fine di tutelare e valorizzare un patrimonio di rilevanza mondiale —:

se non intenda nominare, con estrema urgenza, un commissario straordinario nella figura di un dirigente ministeriale che possa compiere gli atti di gestione ordinaria dell'ente e curare l'*iter* procedimentale per l'approvazione dello statuto;

se non intenda curare, alla conclusione dell'*iter* procedurale di approvazione dello statuto, la designazione e nomina dell'Assemblea consortile di gestione ordinaria dell'ente geopaleontologico di Pietraraja. (4-03490)

RUFFINO. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale configurazione del settore della distribuzione del gas naturale deriva dall'applicazione del decreto legislativo n. 164 del 2000 con normazione derivata concentrata negli anni 2011-14: tale assetto contempla l'istituzione di 172 ambiti territoriali ottimali (Atem), precedentemente 177,

con l'obiettivo di favorire economie di scala e salvaguardare la concorrenza per il mercato del gas. Tuttavia, ad oggi, quanto previsto è rimasto in gran parte inattuato a causa della complessità delle procedure e del basso interesse manifestato dagli enti locali. Finora, infatti, sono state aggiudicate solo nove gare, mentre una ventina sono state avviate, ma non ancora completate. Tutto ciò nonostante i numerosi tentativi di velocizzare le procedure, semplificare i processi e unificare gli ambiti;

secondo la normativa, le gare avrebbero dovuto premiare i partecipanti non solo per l'offerta economica migliore, ma anche per la capacità di aumentare la capillarità delle reti, al fine di incentivare una maggiore concorrenza e favorire la presenza di operatori più forti sul mercato e capaci di gestire i mutamenti industriali e tecnologici;

attualmente, la domanda di gas è destinata a mutare, in particolare con un ruolo crescente per i gas rinnovabili che condurrà ad un diverso modo di operare dei distributori gas con la capacità di gestire flussi bidirezionali. Le gare, pertanto, dovrebbero ora essere utilizzate per valorizzare offerte che migliorino la qualità delle reti, puntando su efficienza energetica, *performance* ambientali e tecnologia. Consapevole del nuovo ruolo del gas nel processo di decarbonizzazione, nel 2023 lo stesso Mase ha messo in consultazione una proposta di nuovo decreto ministeriale, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 118 del 2022, relativo ai criteri di gara per il servizio di distribuzione di gas naturale, andando pertanto a modificare il regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, ma il decreto non risulta ad oggi pubblicato;

per le criticità già menzionate, da diversi anni il dibattito ruota intorno all'esigenza di ridurre il numero degli operatori della distribuzione gas al fine sia di stimolare una concorrenza più efficace in sede di gare per l'assegnazione del servizio sia per avere, per via delle aggregazioni, operatori sul mercato maggiormente in grado di ge-

stire il mutato contesto industriale e tecnologico del settore;

se confermata, tale riduzione – contraddicendo quanto fatto finora – porterebbe invece ad un nuovo assetto delle gare che eliminerebbe qualsiasi reale possibilità di competizione negli Atem, creando una barriera economico-finanziaria alla partecipazione alle gare e azzerando la concorrenza, tema su cui l'Agcm è già intervenuta;

parallelamente, nella prospettiva di tale disegno di riduzione, diverse associazioni, da tempo ormai, ritengono che le aggregazioni tra gli operatori, possano essere uno strumento concorrente al raggiungimento del nuovo assetto di mercato. Incentivare tali aggregazioni consentirebbe quantomeno di avere nuovi operatori in grado di gestire il processo di transizione energetica del nostro Paese, altrimenti insostenibile;

è peraltro nota l'esigenza del principale operatore della distribuzione del gas, Italgas, di acquisire il secondo operatore nazionale della distribuzione, ovvero 2i Rete Gas, con la conseguente copertura del 56 per cento del mercato nazionale, con il 44 per cento ripartito tra i restanti 184 operatori;

è perciò urgente e necessario un ridisegno del mercato in cui qualsiasi modifica alla dimensione degli Atem sia preceduta da un'attenta valutazione volta a trovare il giusto equilibrio tra la ricerca di un'efficienza industriale minima e la garanzia di una sufficiente partecipazione degli operatori alle gare –:

se non ritengano necessario assumere le iniziative di competenza volte a promuovere un confronto tra istituzioni e *stakeholder*, teso a creare le basi per un necessario ridisegno del mercato, avviato grazie ad un consolidamento industriale da attuarsi attraverso misure di incentivazione delle aggregazioni, nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, dell'ambiente e della vita di ogni singolo cittadino. (4-03494)

CULTURA

Interrogazione a risposta scritta:

PAVANELLI. — *Al Ministro della cultura, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Museo dell'opera del Duomo di Orvieto è un « sistema » museale che ricomprende la Cattedrale di Santa Maria Assunta, i Palazzi Papali, il Palazzo Soliano, la Libreria Alberi;

dall'annuncio pubblicato sul sito istituzionale del Duomo, si è appreso che a far data dal 1° settembre 2024 il Museo dell'opera del Duomo di Orvieto risulta chiuso al pubblico per « lavori di riqualificazione fino a data da destinarsi ». Restano, dunque, aperti i Sotterranei del Duomo e il Museo Emilio Greco, quest'ultimo privo di riscaldamento a causa della dismissione della centrale termica situata sotto l'ospedale;

il Museo dell'opera del Duomo di Orvieto è gestito dall'omonimo ente privato di interesse pubblico e civico dotato di personalità giuridica per possesso di stato, attestato dal Ministero dell'interno in data 22 aprile 1987, con il compito di valorizzare, mantenere, promuovere e valorizzare l'intero complesso museale;

a quanto consta all'interrogante risultano attualmente fermi dal 2004 i progetti attinenti al rinnovamento delle strutture espositive e degli spazi in via di riallestimento, nonché i progetti di adeguamento degli impianti (anti-incendio, elettrico, climatizzazione) avviati nel 2019;

l'imminente inizio del Giubileo 2025 vedrà un grande numero di pellegrini giungere in Umbria per visitarne i luoghi sacri più rappresentativi —:

quali siano, per quanto di competenza, i progetti e gli interventi che interesseranno il Museo dell'opera del Duomo di Orvieto e se l'intero complesso ammodernato sarà interamente fruibile in occa-

sione dell'apertura dell'Anno Santo prevista per il 24 dicembre 2024. (4-03496)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

ROGGIANI, CUPERLO, EVI, FORATINI, GIRELLI, GUERINI, MAURI, MEROLA e QUARTAPELLE PROCOPIO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, ai commi 1 e 2, assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento;

una tassazione ibrida, cioè una tassazione ordinaria per le prestazioni ordinarie, comprese quelle legate all'attività *intra moenia* e una tassazione separata per le prestazioni aggiuntive; non pare che abbia precedenti nella storia del sistema fiscale nazionale;

secondo alcune segnalazioni pervenute agli interroganti, le aziende sanitarie della regione Lombardia starebbero applicando una interpretazione restrittiva dell'area delle prestazioni aggiuntive richieste al personale sanitario comparto sanità, limitando la tassazione agevolata a quelle espressamente finalizzate alla riduzione delle liste di attesa ed escludendo dal novero le prestazioni richieste per sopperire alla carenza cronica del personale, seppur il citato comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 73 del 2024 faccia espresso riferimento alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024; il citato articolo 89, al comma 2, elenca tra le prestazioni erogate nel regime di attività

libero professionale svolta al di fuori dell'impegno di servizio anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, a integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende o enti ai propri dirigenti allo scopo di: *a)* ridurre le liste di attesa, *b)* acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico e impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione enunciata in premessa e se intendano, per quanto di competenza, chiarire la portata applicativa della citata disposizione di cui all'articolo 7, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, in particolare specificando che nel regime sostitutivo dell'Irpef rientrano anche le prestazioni aggiuntive erogate per carenza di organico. (5-02886)

TASSINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, sono consentite le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

il comma 2 del medesimo articolo 13 dispone che: *a)* la lotteria gestita da organizzazioni non lucrative è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono con-

trassegnati da serie e numerazione progressive; *b)* la tombola promossa dalle medesime associazioni è invece consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42; *c)* le pesche o i banchi di beneficenza gestite dagli stessi soggetti sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69;

va considerato che sono ormai trascorsi più di vent'anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 2001 e che le suddette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie delle organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 —:

se intenda adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a realizzare la revisione della disciplina dei concorsi a premio promossi da tali associazioni e, in particolare, la revisione dei massimali per le lotterie, le tombole e le pesche o i banchi di beneficenza di tali soggetti, innalzando soprattutto il tetto dell'importo complessivo dei biglietti che possono emettere per le lotterie.

(5-02887)

CAVANDOLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione Sportiva Dilettantistica « Circolo Tennis Modena » ha la propria sede storica in un'area di proprietà del demanio pubblico dello Stato fin dal 1932, e negli anni ha regolarmente provveduto al pagamento del canone di concessione per l'uso delle aree e degli edifici in propria disponibilità;

a seguito di un lungo — ed ancora pendente — contenzioso tra lo stesso Circolo Tennis Modena e l’Agenzia del Demanio, di recente l’ente ha emesso un’ordinanza di rilascio in via amministrativa dell’area ordinando di provvedere alla liberazione dell’immobile entro il 30 settembre 2024, cui è seguito il rigetto di una richiesta di sospensiva presentata al Tar Emilia Romagna da parte dell’Associazione;

nel corso degli anni, il Circolo modenese, oltre ad aver formato numerosi sportivi e ottenuto importanti riconoscimenti, diventando un punto di riferimento per il tennis italiano, ha contribuito alla valorizzazione dell’intera area, mediante la costruzione di sette campi da tennis e di ulteriori strutture che hanno favorito l’associazionismo sociale e sportivo;

in prossimità del 30 settembre 2024, termine ultimo per la liberazione dell’area, la necessità di risolvere la vicenda ha trovato un ampio fronte condiviso tra cittadinanza, istituzioni locali, nazionali e sportive, nell’interesse di salvare un presidio di legalità oltre che un luogo importante a livello storico e sociale —:

se e quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere le problematiche esposte in premessa, a fronte dell’urgenza segnalata, nonché al fine di evitare significative svalutazioni o dismissioni del patrimonio pubblico interessato.

(5-02888)

Interrogazione a risposta scritta:

FENU. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

i contribuenti che hanno sostenuto spese ammesse al *Superbonus* nel 2022, senza poi cedere il credito o utilizzarlo come sconto in fattura, possono optare per portarle in detrazione nel modello 730 o redditi PF 2024 e spalmarle su dieci anni;

l’opzione, introdotta dall’articolo 2 comma 3-*sexies* del decreto-legge n. 11 del 2023 per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, può applicarsi a con-

dizione che la rata delle detrazioni relative al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata e utilizzata nella dichiarazione dei redditi 2023 (nel qual caso le detrazioni spettanti si spalmano complessivamente in quattro annualità);

successivamente, l’articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2024, inserito in fase di conversione, ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 agevolabili ai sensi degli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020 (*superbonus* energetico e antisismico, *bonus* eliminazione barriere architettoniche) e dell’articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013 (*sismabonus* e *sismabonus* acquisti), la detrazione spettante deve essere obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo anziché nel minor arco temporale che era in vigore per le spese agevolabili sostenute entro il 31 dicembre 2023 (4 anni per il *superbonus* e 5 anni per il *bonus* eliminazione barriere architettoniche, il *sismabonus* e il *sismabonus* acquisti);

dal quadro normativo descritto emerge come per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2023, e precisamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’unica soluzione esercitabile dal contribuente ai fini della fruizione della detrazione sia quella di spalmarla in 4 o 5 anni; la lacuna normativa per l’anno 2023 espone i contribuenti al rischio di incapienza, soprattutto per coloro che hanno sostenuto spese a cavallo di due anni d’imposta. A titolo esemplificativo, un contribuente che ha optato per la detrazione decennale relativamente alle spese 2022 si troverebbe costretto a spalmare in soli 4 anni la detrazione relativa all’anno 2023 pur avendo, con molta probabilità, la medesima esigenza anche per tale annualità;

in ogni caso, il diverso regime temporale di fruizione delle detrazioni crea non poche difficoltà operative dovendosi necessariamente distinguere in base alla differente annualità della spesa, per determinare correttamente la relativa rata detraibile;

da considerare inoltre anche l'impossibilità di cedere i crediti maturati, sopravvenuta con le misure di cui al decreto-legge n. 39, che ha complicato per molti contribuenti la monetizzazione degli stessi;

sarebbe auspicabile l'estensione dell'opzione in favore della detrazione decennale anche per le spese sostenute nell'anno 2023, anche in considerazione del potenziale effetto positivo in termini finanziari —:

se sia intenzione del Ministro interrogato adottare, con il primo provvedimento utile, iniziative normative finalizzate all'estensione, anche alle spese relative al periodo d'imposta 2023, dell'opzione decennale di fruibilità delle detrazioni edilizie già prevista per l'annualità 2022 e addirittura resa obbligatoria a decorrere dal 2024.

(4-03491)

* * *

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazione a risposta orale:

D'ATTIS e CAROPPO. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

la società tedesca Senec sviluppa e produce sistemi intelligenti di accumulo energetico che consentono di incrementare l'autosufficienza energetica e di raggiungere la massima autonomia e flessibilità nella gestione dell'energia. L'azienda è tra i principali produttori a livello internazionale con oltre 170.000 sistemi e 300 megawatt di pannelli solari venduti nel 2023;

la Senec Italia aveva programmato di avviare entro la fine del 2025, in area industriale a Brindisi, uno stabilimento per la produzione di celle e moduli fotovoltaici da circa 1 gigawatt di capacità, con un investimento di 200 milioni e una forza lavoro di 300 persone a regime;

tale progetto è in corso di revisione e secondo notizie di stampa la Senec starebbe valutando se annullare totalmente il programma o trasferire l'investimento fuori dall'Italia;

la motivazione della revisione del progetto risiederebbe nella incertezza normativa causata dalle numerose modifiche alle disposizioni sui *bonus* edilizi, in particolare per quanto riguarda la fluidità del mercato e dei crediti, nonché alle disposizioni sull'installazione di impianti a fonte energetica rinnovabile, con riferimento soprattutto alla norma sul divieto di installazione del fotovoltaico sui terreni agricoli, introdotta col decreto-legge agricoltura n. 63 del 2024;

il progetto era stato condiviso con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con la regione Puglia per poter usufruire dei fondi PNRR. Ottenuto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto di 50 milioni di euro e le autorizzazioni necessarie, il progetto sarebbe stato bloccato agli stadi finali perché ritenuto antieconomico;

Senec è tra le poche imprese ad avere la capacità finanziaria e progettuale necessaria per avviare un'iniziativa idonea ad ottenere i fondi messi a disposizione dai bandi PNRR. Per poter aderire un'azienda deve essere in grado di coprire autonomamente almeno il 70 per cento dell'investimento ed è per questo che spesso i fondi PNRR non vengono allocati nella loro interezza;

se si vuole consentire la transizione ambientale e allo stesso tempo contrastare la supremazia cinese, è necessario rassicurare gli investitori del settore, dar loro la garanzia che le leggi siano stabili e agevolarli nella pianificazione degli investimenti —:

quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare per individuare una soluzione alla vicenda esposta in premessa e per rassicurare gli investitori nel settore delle fonti energetiche rinnovabili sulla volontà italiana di raggiungere compiutamente gli obiettivi di genera-

zione energetica al 2030 previsti dal *Green Deal*. (3-01449)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

SARRACINO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della risposta resa dal Governo alla interrogazione 5-01948 in Commissione ambiente in data 13 marzo 2024 relativamente alle pessime condizioni della segnaletica afferente allo svincolo di Ferrandina Scalo lungo la strada statale 407 Basentana, dopo mesi si segnala che nulla è cambiato;

nonostante le rassicurazioni del Governo, permangono tutte le criticità già riportate nel precedente atto di sindacato ispettivo;

nell'ambito della citata risposta si faceva presente che la competente sezione di polizia statale « ha evidenziato che la segnaletica esistente appare effettivamente obsoleta, poco visibile e non illuminata. »;

l'ingresso del suddetto svincolo continua ad avere una cartellonistica assolutamente non visibile e che nel tempo si è deteriorata al punto da non essere riconoscibile;

si evidenzia che la mancanza di illuminazione e una fitta vegetazione rendono lo svincolo molto pericoloso in ingresso in direzione Metaponto, soprattutto di notte quando i fari dei veicoli non illuminano affatto i segnali presenti;

lo svincolo in oggetto riguarda la stazione che serve la città di Matera e non è certo un bel biglietto da visita per i tanti turisti che raggiungono la città —:

in considerazione di quanto sopra riportato in particolare per quel che riguarda l'affermazione della polizia statale se, intenda adottare iniziative di compe-

tenza volte a far sì che Anas ed Rfi provvedano al più presto alla sostituzione della segnaletica e a illuminare adeguatamente suddetto svincolo in ragione della sua rilevanza per la sicurezza stradale. (5-02884)

BARBAGALLO e PORTA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* — Per sapere — premesso che:

l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale del Brasile sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida ha cessato i suoi effetti il 13 gennaio 2023;

sebbene Brasile e Italia abbiano firmato il rinnovo del suddetto accordo nel mese di luglio 2024, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Brasile, il processo di attuazione sta incontrando nuovi ostacoli. Come comunicato dalle istituzioni brasiliane, sarà infatti necessaria una nuova ratifica dell'accordo da parte del Congresso brasiliano;

questo ulteriore passaggio istituzionale ritarda di fatto i benefici attesi e aggrava ulteriormente le difficoltà degli automobilisti italiani e brasiliani residenti nei due Paesi, limitando l'esercizio delle loro attività, sia personali che lavorative, e soprattutto l'accesso agevole ai servizi essenziali —:

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno, nelle more dell'*iter* burocratico-istituzionale in corso, promuovere iniziative volte a consentire a coloro che in passato hanno già beneficiato dell'accordo di poter continuare ad esercitare il diritto a condurre autoveicoli nel nostro territorio nazionale. (5-02885)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

SCOTTO e FURFARO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 4, commi 8-*quinquies* e 8-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, apportando una modifica testuale al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, si è disposto che il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione possa avvalersi di una dotazione finanziaria, anche per l'anno 2024, pari a 10 milioni di euro;

la ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno;

nel mese di marzo 2022 è stato istituito un apposito gruppo tecnico-scientifico per la ripartizione di dette risorse, le cui indicazioni sono state successivamente oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Inoltre è stato stabilito che, entro il 31 ottobre 2024, le regioni e province autonome dovranno trasmettere una relazione e rendicontazione finanziaria;

con il decreto ministeriale 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, si è data provvisoria attuazione, in attesa della ridefinizione strutturale per vedere soddisfatto il loro diritto di usufruire in esenzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriali;

come segnalato da alcune associazioni che operano in tale ambito, a tutt'oggi, per quanto consta agli interroganti, le suddette risorse relative all'anno 2024 non sarebbero state ancora assegnate alle regioni e alle province autonome;

i ritardi nell'erogazione dei fondi in questione rischiano di pregiudicare la re-

golare erogazione delle prestazioni per i tanti pazienti affetti da disturbi della nutrizione e della alimentazione quali siano le ragioni dei ritardi nella adozione dei provvedimenti di ripartizione degli stanziamenti richiamati in premessa —:

quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di provvedere alla tempestiva assegnazione delle risorse per l'anno 2024 destinate a finanziare Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

(5-02890)

Interrogazione a risposta scritta:

MALAVASI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

oggi circa 13.000 professionisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento presso gli ordini tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrn) e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione versano in una situazione paradossale. A questi professionisti, infatti, spettano tutti gli obblighi previsti per gli iscritti agli albi professionali, quali il pagamento della tassa di iscrizione, i diritti di segreteria, la tassa governativa e il rinnovo dell'iscrizione, oltre a dover essere in possesso di pec, assolvere agli obblighi ECM e sottoscrivere un'assicurazione obbligatoria;

tuttavia, non avendo paradossalmente il diritto di voto nelle assemblee, non possono eleggere il consiglio direttivo (organo che definisce la politica istituzionale dell'ordine), né esprimersi su questioni fondamentali come il bilancio o la tassa di iscrizione;

tale decisione è stata presa dalla Federazione nazionale ordini tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, come indicato nella circolare n. 55 del 2022, in base ad una lettura restrittiva degli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, che riservano il diritto di voto soltanto ai professionisti « iscritti agli albi »;

la federazione ha infatti ritenuto che questi due articoli, aggiornati dalla legge n. 3 del 2018, non si applichino in modo estensivo agli iscritti agli elenchi speciali. Tuttavia, risulta evidente ad avviso dell'interrogante che le normative che hanno istituito gli elenchi speciali ad esaurimento (legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e il decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019) sono successive alla legge n. 3 del 2018. Pertanto, un ordine istituito in virtù della legge n. 3 non può vietare il diritto di voto a un iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento, a meno che ciò non sia espressamente previsto dallo statuto o dal regolamento approvato dal Ministero della salute, come richiesto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950;

poiché nessun regolamento generale, né quello dell'ordine, né quello della federazione, prevede un divieto esplicito di voto per gli iscritti agli elenchi speciali, a parere dell'interrogante sarebbe opportuno che la Federazione rimuovesse tale divieto e che il Ministero della salute intervenisse per tutelare i diritti di questi professionisti;

la Federazione nazionale ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione agisce in rappresentanza di ben 18 professioni sanitarie e 59 ordini;

in sede di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (cosiddetto « decreto PA 2 »), è stata approvata una norma che sancisce che gli ordini professionali non sono assimilabili alle amministrazioni statali, ma enti di natura associativa, ai quali applicare l'articolo 21 del codice civile, che garantisce il diritto di voto in assemblea a tutti gli associati;

si stanno svolgendo le elezioni per il rinnovo degli ordini delle professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute, il cui esito — per effetto della legge n. 3 del 2018 — alla terza votazione è considerato valido senza raggiungere alcun *quorum*;

le precedenti elezioni hanno registrato un preoccupante calo della parteci-

pazione, compromettendo ad avviso dell'interrogante l'esito democratico delle stesse elezioni, ma soprattutto minando l'effettiva rappresentatività dei gruppi dirigenti eletti —:

quali iniziative di competenza intenda attuare affinché sia garantita la piena tutela dei diritti di tutti gli iscritti agli ordini tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, compresi coloro che fanno parte degli elenchi speciali;

quali ulteriori iniziative di competenza intenda introdurre per dare adeguata pubblicizzazione dell'elezione per il rinnovo degli ordini e favorire la massima partecipazione. (4-03493)

* * *

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

SASSO, LATINI, LOIZZO e MIELE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la stampa dà forte eco a un evento organizzato dall'università Roma Tre: un laboratorio per bambini trans e *gender creative* « per ascoltare e raccogliere le storie » di giovanissimi tra i 5 e i 14 anni condotto da ricercatori e da una insegnante montessoriana, in programma per il 28 settembre 2024 in uno spazio in uso all'università, poco distante dalla stazione Termini;

è di tutta evidenza che si tratta di una iniziativa fortemente ideologica che pare inserirsi appieno fra le azioni che l'opposizione ha annunciato a gran voce e che includono interrogazioni al Parlamento europeo e manifestazioni in strada contro l'approvazione della risoluzione in VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati; a prima firma dell'interrogante, che impegna il Governo a promuovere un adeguato confronto con tutti i soggetti interessati sulle tematiche dell'educazione affettiva e sessuale anche al fine di adottare

linee guida valevoli per tutto il sistema nazionale d'istruzione che ribadiscano la necessità che lo spazio scolastico sia caratterizzato da un'adeguata neutralità;

in ogni caso, è molto grave che una università promuova una attività extracurricolare volta a coinvolgere minori al di fuori di qualsiasi contesto scientifico noto e condiviso;

l'autonomia riconosciuta alle istituzioni universitarie dovrebbe garantire il plurale e democratico contraddittorio nel pieno rispetto di tutte le opinioni espresse nell'ambito accademico, senza cadere in eccessi demagogici di alcun tipo o strumentalizzazioni da parte di alcuni gruppi di pressione per ottenere maggiore risonanza sui mezzi di informazione e di stampa;

si deve sottolineare che, se è vero che lo spazio universitario è e deve restare uno spazio autonomo, è altresì indubbio che in esso debbano essere rappresentate tutte le opinioni presenti nel dibattito pubblico, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, senza cadere in eccessi demagogici di alcun tipo e che, laddove si organizzino laboratori aperti alla cittadinanza, essi afferiscano a contenuti già asseverati dalla comunità scientifica internazionale;

in definitiva, a parere degli interrogati, l'università pare essere, ancora una volta, al centro di un corposo tentativo di strumentalizzazione da parte di alcuni gruppi di pressione che vorrebbero superare il dibattito sociale, politico e istituzionale per parlare dalle aule a una platea di qualità e ottenere così maggiore risonanza —:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda avviare affinché nelle sedi universitarie, luoghi di formazione e di diffusione del sa-

pere, sia sempre favorito il confronto e il contraddittorio, specie laddove si tocchino temi di enorme delicatezza che possono avere ricadute sui minori, quali quello di cui in premessa, e sia comunque evitato di dare risonanza a posizioni estremamente ideologiche, a parere degli interroganti non fondate su solide basi scientifiche.

(4-03495)

Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Appendino e altri n. 1-00327, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 settembre 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Ilaria Fontana.

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

L'interpellanza Ascani n. 2-00317, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 29 gennaio 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato De Luca.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Fenu e altri n. 5-02869, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 25 settembre 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Iaria.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Quartapelle Procopio n. 2-00442 del 24 settembre 2024.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19ALB0108320